



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

168/

IL CAPO DEL CORPO

Articolazione dell'orario di servizio
degli Uffici e strutture del Corpo forestale dello Stato.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, gli artt. 2 comma1) e 3;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 12 gennaio 2005, come modificato dal decreto 9 febbraio 2007

VISTO il decreto del Capo del Corpo 24 giugno 2004, n.531/V riguardante l'individuazione delle strutture e articolazioni o servizi che svolgono orario di servizio articolato su sette, sei e cinque giorni;

VISTO il vigente Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo forestale dello Stato;

CONSIDERATO che :

per "orario di servizio" si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli Uffici centrali e periferici del C.F.S., definito in base alle esigenze di servizio ed alla consistenza della dotazione di personale;

per "lavoro a turni" si intende il metodo di organizzazione del lavoro in base al quale il personale che lo effettua è successivamente occupato negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, che può essere continuativo (nelle 24 ore) e non continuativo (per alcune ore nell'ambito delle 24 ore);

~~per "orario di lavoro" si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale il personale assicura~~
la prestazione lavorativa individuale in ossequio alle disposizioni dell'A.N.Q. vigente e nell'ambito dell'orario di servizio dell'ufficio presso il quale presta servizio secondo le disposizioni del presente D.C.C.;

RITENUTO necessario procedere ad un adeguamento delle disposizioni sugli orari di servizio degli Uffici del C.F.S. in relazione al nuovo assetto organizzativo e strutturale, attraverso l'adozione di un nuovo decreto del Capo del Corpo;

VISTA la circolare in data 16/10/2013 dell'Ufficio Relazioni Sindacali con la quale i Servizi competenti ed i Comandi regionali sono stati invitati a fornire osservazioni e proposte in merito;

ESAMINATE le proposte pervenute dai Servizi competenti e dai Comandi regionali;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Corpo forestale dello Stato, titolate al confronto con l'Amministrazione;

DECRETA

Art. 1 (Criteri generali)

1. L'orario di servizio degli Uffici e delle articolazioni centrali e periferiche del C.F.S. è determinato dal presente provvedimento, al fine di garantire la migliore funzionalità, efficienza ed efficacia delle attività del Corpo.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di accessibilità e trasparenza degli uffici pubblici, i Comandanti regionali, sentiti i Comandanti provinciali, il Capo del Servizio III, di concerto con gli altri Capi Servizio ed il Dirigente della Divisione 11^a dell'Ispettorato generale, il Capo del Servizio II sentiti i responsabili dei CTA, e il Dirigente delegato alla biodiversità sentiti i responsabili degli UTB per le rispettive articolazioni, sentite le OO.SS. presso ciascuna sede di contrattazione decentrata o nazionale (per CTA, UTB Ispettorato Generale), definiscono gli orari di apertura al pubblico degli uffici e delle articolazioni centrali e periferiche, garantendo, nell'ambito della stessa settimana, una fascia di apertura minima di almeno tre ore.

3. Per quanto riguarda i criteri concernenti l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni del personale che presta servizio nelle strutture del C.F.S., si rimanda a quanto stabilito dall'A.N.Q. e dalle norme contrattuali vigenti.

Art.2

(Uffici o strutture del C.F.S. che adottano un orario di servizio articolato su sette giorni)

1. Gli uffici e le strutture centrali e territoriali del Corpo forestale dello Stato, nonché le articolazioni o i servizi ricompresi nell'ambito degli stessi, che adottano un orario di servizio articolato su sette giorni sono indicati nella seguente tabella, unitamente alle articolazioni dei turni di servizio continuativi e non continuativi adottabili:

UFFICI/STRUTTURE DEL C.F.S.	ORARIO DI SERVIZIO	ARTICOLAZIONI DEI TURNI DI SERVIZIO ADOTTABILI NELL'AMBITO DELL'ORARIO DI SERVIZIO
Centrale operativa nazionale	dalle ore 00,00 alle ore 24,00	turni di servizio continuativi
Centrali operative regionali	minimo 12 ore nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 22,00	turni di servizio continuativi e non continuativi
Servizio di vigilanza presso l'Ispettorato Generale	dalle ore 00,00 alle ore 24,00	turni di servizio continuativi
Reparto volo e manutenzione presso la Divisione 4 ^a	dalle ore 6,00 alle ore 22,00	turni di servizio non continuativi
Servizi di vigilanza presso le sedi Scuola (esclusi i Centri di formazione)	dalle ore 00,00 alle ore 24,00	turni di servizio continuativi
Stazioni del Corpo forestale dello Stato, Stazioni del C.F.S. ricadenti nei parchi nazionali, NIPAF, Nuclei operativi speciali e di protezione civile, Nuclei operativi CITES, Posti fissi, Posti fissi per gli Uffici territoriali per la biodiversità, Squadre di soccorso alpino, Squadre nautiche per gli ecosistemi marini e costieri	dalle ore 00,00 alle ore 24,00	turni di servizio non continuativi definiti nell'Accordo Nazionale Quadro

Art. 3

(Uffici o strutture del C.F.S. che adottano un orario di servizio su sei giorni)

1. Gli Uffici o strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato, nonché le articolazioni o i servizi ricompresi nell'ambito degli stessi, che adottano un orario di servizio su sei giorni sono individuate nella seguente tabella:

UFFICI/STRUTTURE DEL C.F.S.	ARTICOLAZIONI E SERVIZI NELL'AMBITO DI UFFICI CFS	ORARIO DI SERVIZIO
Ispettorato generale	Segreteria del Capo del C.F.S.	dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì,
Ispettorato generale	Segreteria del Vice Capo del C.F.S.	dalle ore 08,00 alle ore 14,00 il sabato
Ispettorato generale	Ufficio Stampa	dalle ore 08,00 alle ore 19,00 dal lunedì al sabato
Ispettorato generale	Divisione 7^ - Servizio CITES centrale	dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 il sabato
Ispettorato generale	Divisione 11^: - Autorimessa - Ufficio relazioni al pubblico (per le attività di informazione nonché per le manifestazioni e attività di educazione ambientale o similari)	
Comandi Regionali	Servizi CITES regionali Servizi CITES territoriali	dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 il sabato
Comandi Provinciali, CTA		dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 il sabato con non più del 30% del personale in servizio, se con orario articolato su cinque giorni

2. Qualora il numero di personale in servizio negli uffici e nelle strutture indicate nella tabella del comma 1 sia inferiore a nove unità, ad eccezione della segreteria del Capo del Corpo e del Vice Capo del Corpo, l'orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

3. Per le sedi dei Comandi provinciali e CTA in cui il personale in servizio sia in numero uguale o inferiore alle 5 (cinque) unità, esclusi Dirigenti e Direttivi, l'orario di servizio, fermi restando i 5 (cinque) giorni lavorativi e l'inizio alle ore 08,00, è ulteriormente riducibile nel termine pomeridiano, secondo orari stabiliti in accordo con il Comando regionale, il Servizio II e il Dirigente delegato alla biodiversità, e comunicati, come informazione preventiva, alle OO.SS.. Gli accordi saranno rivisti non appena le dotazioni organiche saranno ristorate.

Art. 4

(Uffici o strutture del C.F.S. che adottano un orario di servizio su cinque giorni)

1. Al di fuori degli Uffici citati nelle tabelle di cui agli articoli 2 e 3, i Comandi regionali, gli UTB, i Centri di formazione ed i restanti uffici o strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato adottano un orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

2. Per le sedi di cui al precedente comma 1) che abbiano dotazioni organiche effettive pari o inferiori al 60% della dotazione organica teorica di cui al vigente D.C.C., l'orario di servizio, fermi restando i cinque giorni lavorativi e l'inizio alle ore 08,00, sarà quello massimo compatibile con la dotazione organica effettiva e l'orario di lavoro del personale che vi presta servizio, al fine di assicurare la dovuta assistenza alle articolazioni dipendenti e favorire l'utenza. L'orario di servizio

in parola, da intendersi provvisoriamente adottato in attesa del ripianamento dei deficit di organico, sarà concordato con il Comando regionale o con il Servizio competente, ovvero con il Dirigente delegato alla biodiversità, e comunicato, a titolo di informazione preventiva, alle OO.SS. presso le sedi di contrattazione decentrata, nonché all'Ufficio Relazioni Sindacali.

Art.5

(Uffici o strutture di nuova individuazione)

1. In caso di istituzione di nuovi Uffici o nuove articolazioni centrali o periferiche, al fine di definire l'articolazione dell'orario di servizio a cui dovrà attenersi il personale che sarà destinato ad operare presso tale unità, l'atto istitutivo dovrà prevedere il riferimento ad uno degli articoli di cui al presente Decreto.

Art.6

(Modifiche temporanee dell'orario di servizio)

1. Su richiesta dei Dirigenti competenti e previa autorizzazione del Capo del Corpo per gli Uffici dell'Ispettorato generale e dei Comandanti regionali per gli uffici periferici, i sottoelencati uffici e strutture possono adottare un orario di servizio articolato su sei o sette giorni, per 3 mesi rinnovabili e nei casi di motivate esigenze di servizio, secondo l'orario di servizio specifico in relazione alle stesse. La variazione, le motivazioni ed il presumibile periodo della relativa durata sono comunicate con tempestività alle OO.SS. a titolo di informazione preventiva (art. 25 e 26 D.P.R. 164).

2. Necessità urgenti legate a indagini di P.G. consentiranno ai Nuclei investigativi di effettuare variazioni nell'orario di servizio senza preventiva informazione al Capo del Corpo (se negli Uffici centrali) o al Comandante regionale, purché la variazione non si prolunghi per più di 5 giorni (comprensivi di festivi e prefestivi).

UFFICI/STRUTTURE DEL C.F.S.	ARTICOLAZIONI E SERVIZI NELL'AMBITO DI UFFICI C.F.S.	ORARIO DI SERVIZIO
Ispettorato generale	Tipografia (centro di riproduzione fotostatico)	dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Ispettorato generale	Ufficio Stampa	turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00
Ispettorato generale	Ufficio SIAeT	turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00
Ispettorato generale	Divisione 1^: - Nucleo Investigativo Centrale di polizia Ambientale e Forestale (NICAF); - NIRDA; - NOA. Divisione 2^: - NAF	turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00
Ispettorato generale	Divisione 3^: - Servizio Meteoromont - Nuclei Ippomontati - Nuclei Cinofili - Nuclei Soccorso alpino	dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Ispettorato generale	Divisione 3^: - Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (NIAB)	turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00
Sedi Scuola e Centri di formazione	nel caso di corsi di formazione svolti in regime convittuale, con orario di servizio organizzato su sei o sette giorni e con articolazione oraria da definire, secondo le procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali, in turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00.	
Centri anticrimine		turni effettuati nella fascia oraria ricompresa tra le ore 00,00 e le ore 24,00

Art. 7
(Abrogazione delle disposizioni)

1. Il presente provvedimento abroga il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 24 giugno 2004. Sono annullate le circolari n. 45932 del 19 novembre 2004 e n. 24829 del 29 agosto 2005, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con il presente decreto.

2. Al termine del primo anno di applicazione, se ne verificheranno gli effetti e si apporteranno le eventuali modifiche resesi necessarie.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, - 6 FEB, 2015

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

